

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 652/2013 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 2013****recante centonovantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 1° luglio 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver

esaminato una richiesta di cancellazione dall'elenco presentata da questa persona e la relazione globale del mediatore istituito a norma della risoluzione 1904(2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il 25 giugno 2013 il Comitato per le sanzioni del CSNU ha inoltre deciso di modificare una voce dell'elenco.

- (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente**Capo del servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1) La voce seguente è depennata dall'elenco "Persone fisiche":

"Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** (alias (a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, (b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, (c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, (d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, (e) Abd al-Hamid Mu'jil, (f) A.S. Mujel, (g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, (h) Abu Abdallah). Data di nascita: (a) 28.4.1949, (b) 29.4.1949. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: saudita. N. passaporto: F 137998 (dell'Arabia Saudita, rilasciato il 18.4.2004, scaduto il 24.2.2009). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.8.2006."

(2) La voce "Agha, Haji Abdul Manan (alias Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan." dell'elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue:

"Abdul Manan **Agha** (alias (a) Abdul Manan, (b) Abdul Man'am Saiyid, (c) Saiyid Abd al-Man (precedentemente inserito nell'elenco come)). Titolo: Haji. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001."
